



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 163/18/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA
SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.
DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI
INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE
ORIGINALE ITALIANA E AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DI OPERE
SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI**

(Palinsesto “Spike”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. con nota prot. n. 00089360 22 dicembre 2017, la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche Viacom o la Società) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto tematico denominato "*Spike*", diffuso in tecnica digitale su piattaforma terrestre, della deroga agli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto* e della deroga agli obblighi di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo propedeutico alla presentazione dell'istanza, ai sensi dall'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, la Società ha dichiarato di ricorrere a quello previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate con decorrenza dall'anno 2017 e sino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;
2. contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
3. in data 11 gennaio 2018, con nota prot. n. 0002349, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico "*Spike*" - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società che si è tenuta in data 6 febbraio 2018;
4. la Società si è soffermata sulle motivazioni poste alla base della richiesta di deroga all'obbligo di programmazione e investimento in opere di espressione originale italiana, illustrando la necessità di mantenere il palinsesto coerente, per genere e formati, ai programmi di "*factual entertainment*" dedicati a programmi d'informazione e che documentano eventi e persone connessi alla realtà e all'attualità, ma con un approccio innovativo. I programmi del canale, prosegue la Società, sono molto spesso caratterizzati dalla lunga serialità e da una durata media di 30 o 60 minuti, con l'obiettivo di fidelizzare il pubblico maschile di età tra i 25 e i 54 anni, a cui il canale intende rivolgersi. Nel sottolineare l'assenza sul mercato di opere europee che siano compatibili con la linea editoriale del canale, la Società afferma che all'aumento della domanda di tale genere di opere non ha corrisposto un aumento proporzionale dell'offerta dei prodotti, cosicché tale produzione non è in grado di supportare il fabbisogno dei canali imposto per legge. "*Spike*" inoltre è un canale tematico non cinematografico lanciato ad ottobre 2017 e in quanto *start-up*, sia la programmazione che l'investimento riservato a opere cinematografiche risulta marginale, da una parte per la scarsa disponibilità di *budget* da destinare ad un genere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerato residuale nel palinsesto, dall'altra per l'indisponibilità di diritti per la trasmissione in chiaro di opere cinematografiche di espressione originale italiana. Quanto all'obbligo in tema di programmazione specificamente rivolta ai minori invece, la Società afferma che tali programmi non trovano spazio all'interno del palinsesto perché il *target* di riferimento non comprende minori, essendo rivolto, si ricorda, ad un pubblico maschile con età compresa tra i 25 e i 54 anni. Viacom dimostra inoltre che la stessa Società, edita canali - sia in chiaro che in modalità *pay* - in cui tutta la programmazione è rivolta esclusivamente ad un pubblico di minori;

5. in via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che per "*Spike*" ricorre il requisito della tematicità in quanto oltre il 70% della programmazione è incentrato su contenuti e temi di interesse maschile appartenente al genere del "*factual entertainment*". Il palinsesto è costituito da programmi seriali, con episodi di durata normalmente non superiore ai sessanta minuti, che ricorrono nei diversi *slot* della giornata. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
6. per quanto riguarda l'obbligo di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano "*i palinsesti che non hanno carattere tematico*", e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e "*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*". La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS e n. 127/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
7. per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. al riguardo la Società, nella documentazione trasmessa, ha in via preliminare valutato l'inapplicabilità del predetto obbligo al palinsesto in esame data la natura di canale tematico e non cinematografico. Aggiunge inoltre che *“sarebbe incoerente ritenere che il legislatore abbia voluto imporre obblighi di investimento anche relativamente a canali che la stessa normativa ritiene esenti dagli obblighi di programmazione”*. Questo inciderebbe negativamente sulle strategie industriali e di investimento delle emittenti e sulla libertà di scelta editoriale delle stesse. La Società dichiara inoltre che *“Spike”* è un canale tematico non cinematografico lanciato ad ottobre 2017 e in quanto *start-up* l'investimento riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana risulta marginale, in parte per la scarsa disponibilità di *budget*, da destinare ad un genere considerato residuale nel palinsesto, dall'altra per la mancanza coerenza editoriale. A parere della Società, distogliere le scarse risorse del canale per dirottarle su contenuti non in linea con la sua programmazione risulterebbe per il canale gravemente pregiudizievole;
9. secondo Viacom *“la lunga serialità del genere factual, rappresenta il genere non solo maggiormente compatibile con la linea editoriale di Spike, ma anche quello che in termini di copertura del palinsesto, di costo a puntata e di rendimento, promette di essere quello maggiormente apprezzato dal pubblico di riferimento del canale. Ne consegue che su tale tipologia di canale si concentrano gli investimenti più ingenti del canale”*;
10. con riferimento agli ulteriori elementi valutativi forniti dalla Società a sostegno della propria richiesta di deroga per il palinsesto in oggetto, si evidenziano le informazioni fornite in merito alla indisponibilità di opere cinematografiche di espressione originale italiana nei mercati di riferimento, alla peculiare configurazione del mercato italiano della produzione/distribuzione cinematografica e alla scarsa disponibilità di *budget* da destinare ad un genere (l'opera cinematografica) che è del tutto marginale nella programmazione del canale;
11. con riferimento all'elemento valutativo riferibile alla disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto, Viacom ha dunque sottolineato la difficoltà di approvvigionamento di opere cinematografiche di espressione originale italiana; *“all'aumento della domanda di opere audiovisive italiane di produttori indipendenti di produzione recente, non è corrisposto un aumento proporzionale nell'offerta dei prodotti, cosicché tale canale non è in grado di supportare il fabbisogno dei canali in chiaro (né, peraltro, di quelli a pagamento) imposto per legge”*. Più nello specifico, il canale trasmette saltuariamente alcuni film d'azione in grado di soddisfare il *target* di riferimento, ma la loro provenienza è prettamente straniera, dal momento che la produzione di tale genere a livello nazionale è assente. L'approvvigionamento di tali opere inoltre, avviene sempre tramite una *library*, poiché la programmazione di prime visioni viene destinata dalla Società a canali dedicati ad un pubblico differente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. con riferimento alla richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la peculiare configurazione del mercato italiano della produzione/distribuzione cinematografica si aggiunge alla già citata carenza di opere di origine italiana disponibili per l'acquisizione dei diritti per la TV in chiaro e alla tipologia dei film che sarebbero compatibili con un canale informativo quale è "Spike". *«In particolare, come osservato nell'Allegato A della delibera 342/16/CONS, il mercato italiano della FTA (i diritti per la TV in chiaro) è caratterizzato da uno specifico mercato "a monte" della negoziazione dei relativi diritti tra produttori indipendenti e i principali broadcaster che comporta che i diritti di utilizzazione per le FTA delle opere cinematografiche rimanga, insieme ad altri diritti, nella disponibilità di questi ultimo. A prescindere dalla forma contrattuale utilizzata nel rapporto tra produttore e broadcaster - sia essa l'appalto/commissione, il pre-acquisto e/o la coproduzione delle opere cinematografiche - il risultato è che per ragioni strettamente legate al meccanismo con il quale la produzione dei film italiani viene finanziata, vale a dire con il contributo finanziario prevalentemente stanziato da parte dei maggiori broadcaster, i diritti FTA non sono disponibili sul mercato per emittenti non appartenenti a questi gruppi: il broadcaster che finanzia una parte significativa del budget di produzione di un film ha evidentemente priorità rispetto a qualsiasi emittente terza (e finanzia la produzione solo a condizione che i diritti televisivi le siano riservati)»;*
13. secondo Viacom, *"se fossero disponibili nel mercato italiano titoli cinematografici compatibili con la linea editoriale del canale, investendo tale somme, la Società non potrebbe acquistare tale prodotto se non sottraendo ingenti risorse a contenuti che servono a formare la propria identità e peculiarità in un contesto competitivo molto complesso e in un momento fondamentale per il suo accreditamento presso il pubblico"*;
14. si ritengono dunque meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società soprattutto in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale del palinsesto in questione genererebbe in termini di risultati operativi per un canale fortemente targettizzato in cui un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi. Altro elemento degno di attenzione è il fatto che il palinsesto ha iniziato le proprie trasmissioni ad ottobre 2017 e dunque le strategie industriali e di investimento sono mirate ad una fidelizzazione della fascia di pubblico a cui il canale intende rivolgersi e ad un'offerta che risulti competitiva rispetto ad altri canali che si presume siano indirizzati alla medesima platea;
15. per quanto riguarda la richiesta di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, la Società ha dato evidenza del fatto che il canale in questione è caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, poiché in contrasto con i gusti e i desideri del *target* rappresentato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'eventuale programmazione di tali opere comporterebbe “una distorsione della linea editoriale del canale e ingenererebbe confusione circa la tipologia di contenuti diffusi sul canale stesso, incidendo negativamente sul rapporto di fidelizzazione che il palinsesto Spike sta cercando di costruire con il proprio pubblico di riferimento e, conseguentemente, sugli ascolti che sta cercando di costruire”. Come l’Autorità ha già avuto modo di constatare anche nell’ambito delle delibere n. 262/17/CONS, n. 263/17/CONS e n. 265/17/CONS, l’adempimento di tale obbligo anche per “Spike” significherebbe impiegare risorse per l’approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla sua natura tematica “con il rischio di danneggiarlo proprio in un momento di accreditamento presso il suo pubblico di riferimento”. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la Società, edita anche palinsesti interamente dedicati ai minori, in cui la programmazione specificatamente rivolta a questi ultimi costituisce la totalità delle ore di trasmissione;

16. alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di poter accogliere la richiesta di deroga relativamente all’obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori, in quanto il palinsesto, coerentemente con la natura tematica dello stesso, risulta composto esclusivamente da programmi (*reportage*, *docu-reality*, notiziari) di genere “*factual entertainment*” e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale. La stessa, pertanto, appare incompatibile con il rispetto di tale obbligo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO, infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, di dovere tenere conto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che riforma gli obblighi a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente a decorrere dal 2019, e pertanto, di concedere la deroga agli obblighi sopra citati fino al 2018, ultimo anno di vigenza dell’attuale normativa, ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

RITENUTO di dover applicare la normativa previgente, sia in quanto le richieste di deroga sono state formulate sotto l’impero ai sensi di essa, sia in quanto non è stato ancora adottato il regolamento attuativo previsto dall’artt. 44-*quinques* del *Testo unico*;

RILEVATO peraltro che sono rimasti inalterati, per quanto ne occupi, i presupposti fattuali per la concessione della deroga;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di programmazione e investimento di opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto* e di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico* presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto "Spike".
2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 decorre dall'anno 2017, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura fino al 2018 ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi